

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il DM 42/2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la nota dell'Ufficio Tecnico prot. n. 15951 del 6.6.25, con cui si richiedeva l'emissione di ordinanza di temporanea destinazione d'uso di un'area demaniale marittima del porto di Napoli sita al molo Pisacane, da utilizzarsi quale area di cantiere, nell'ambito dei lavori di elettrificazione delle banchine – "cold ironing", affidati alla Gemmo s.p.a. con sede in Arcugnano (VI) viale dell'Industria 2 P.I. 03214610242 ;

**RITENUTO** necessario disciplinare l'esecuzione di tale attività al fine di contemperarla con le abituali attività portuali;

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**  
Dr. ~~Ugo VesTRI~~

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Arch. Giuseppe GRIMALDI

**ORDINA**

**Art. 1**


A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza e fino 30.6.26, l'area demaniale marittima del molo Pisacane levante del porto di Napoli adiacente il lato nord dell'edificio ex Magazzini Tirreni e meglio evidenziata nella allegata planimetria, è destinata esclusivamente quale area di cantiere per i lavori di elettrificazione delle banchine – "cold ironing".

È pertanto inibita la circolazione, l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli non appartenenti all'impresa esecutrice dei lavori suddetti, che restano responsabili dell'esecuzione in sicurezza delle attività.

L'area così individuata dovrà essere sgombera da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alle imprese esecutrici dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.

**Art. 2**

L'impresa esecutrice, in accordo con il coordinatore della sicurezza e la Direzione Lavori, dovrà provvedere:



- alla acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni per il transito sia in ingresso che in uscita dalle aree portuali di mezzi, maestranze ed attrezzature;
- alla delimitazione dell' area interessata dai lavori, con idonea segnaletica diurna/ notturna conforme alle normative e leggi vigenti e con una recinzione provvisoria aventi caratteristiche di resistenza tali da renderle idonee a sopportare la forte azione del vento ed i possibili urti dei mezzi che circolano in ambito portuale, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante, del RUP, della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza;
- a predisporre tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la gestione delle eventuali interferenze e della regolamentazione della viabilità all'interno del porto;
- ad adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché scongiurare danni ai beni pubblici e privati

Ogni più ampia responsabilità in caso d'infortunio o di danno, ricadrà sulle Imprese appaltatrici, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla sorveglianza.

### Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

### Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fino al 30.6.26.

Napoli, li 07/07/2025

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA

